

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1991

Modalità per il recupero delle somme versate dai contribuenti a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni relativa all'anno 1989, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 103 dell'11 marzo 1991

ONOREVOLI SENATORI. – La Corte costituzionale con sentenza n. 103 dell'11 marzo 1991 ha dichiarato l'illegittimità parziale delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, istitutiva dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP). Il dispositivo della sentenza chiarisce i contenuti di illegittimità costituzionale in quanto «non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività».

A seguito di questa pronuncia sono insorte controversie giuridiche con tesi interpretative incerte e contrapposte, se-

gnatamente per quanto riguarda il supposto onere a carico del contribuente di provare il diritto alla riduzione dell'imposta.

Sussiste quindi il rischio che abbia a ripetersi una situazione di incertezza del diritto analoga a quella provocata dalla questione dell'esclusione delle imprese minori dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi, la cui decorrenza non è stata ancora inequivocabilmente stabilita.

Ad evitare l'insorgere di un diffuso contenzioso tributario è necessario un chiaro disposto legislativo che, da un lato, stabilisca il diritto al rimborso senza oneri probatori di sorta e dall'altro precisi le modalità di esercizio di questo diritto come pure le conseguenti coperture finanziarie.

Il presente disegno di legge rende incontestabile per i contribuenti che hanno puntualmente adempiuto al proprio dovere il diritto al rimborso di quanto da loro versato. In effetti nessuna prova contraria della capacità reddituale può essere richiesta in quanto non consentita, per il periodo di imposta relativo al 1989, dal dettato allora in vigore dalla legge istitutiva dell'ICIAP, che ha formato oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.

Se così non fosse non sussisterebbe più la ragione, affermata dalla Corte costituzionale della illegittimità della norma, in quanto l'impossibilità di fornire prova contraria è obiettivamente insita nella rigidità del criterio della commisurazione dell'imposta alla superficie utilizzata per l'esercizio dell'attività.

È la stessa Corte a rilevare che il prelievo fiscale in questione è illegittimo in quanto «il parametro è stato inteso come rapporto unico - in assoluto - di causa ed effetto rispetto al volume di affari conseguito, essendo in ordine a questo privo di qualsivoglia collegamento o riscontro» e in quanto la presunzione derivante dalle superfici utilizzate è «insuscettibile, per l'irrazionalità che ne deriva, di porsi come fonte rivelatrice di una concreta capacità contributiva».

Tali considerazioni sono le stesse che a suo tempo hanno spinto il Governo e il Parlamento ad introdurre modifiche dapprima con il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e quindi con l'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 che ha trovato conversione nella legge 26 giugno 1990, n. 155.

Da questi ultimi provvedimenti è derivata una nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 144 del 1989 che ha introdotto l'elemento del reddito di impresa tra i parametri per l'applicazione dell'imposta.

Le censure di incostituzionalità, almeno per quanto riguarda le questioni sollevate dalla sentenza n. 103, sono state quindi sanate dal successivo intervento del legislatore. Tale intervento non ha però ricompre-

so il periodo d'imposta dell'anno 1989 e pertanto le somme versate a titolo di ICIAP per quell'anno devono considerarsi non dovute. Ogni altra considerazione che subordini la restituzione della stesse ai contribuenti sarebbe contraria al principio della irretroattività delle norme in materia fiscale.

Occorre pertanto provvedere alla loro restituzione come stabilito dagli articoli che formano il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede la facoltà di detrazione delle somme indebitamente versate dall'importo relativo alla imposta locale dei redditi (ILOR) da effettuarsi nello stesso periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge o nei periodi successivi ma non oltre il quinto periodo di imposta successivo.

La scelta della detrazione dall'ILOR in luogo del rimborso diretto da parte del Comune è stata compiuta per due ragioni fondamentali. In primo luogo, dato il rilevante numero e la relativa esiguità dell'ammontare dei singoli prelievi da rimborsare, risulterebbe estremamente oneroso attivare le relative procedure. Inoltre, risulta evidente che i comuni incontrerebbero difficoltà finanziarie laddove fossero chiamati a rimborsare in un breve arco di tempo quanto incassato a titolo di ICIAP, afferente al 1989.

L'articolo 2 prescrive l'obbligo da parte dei contribuenti che si avvalgono della compensazione totale o parziale in sede di versamenti dell'ILOR degli importi pagati a titolo di ICIAP, e che abbiano già avanzato richiesta di rimborso di questi ultimi, di comunicare al comune competente la rinuncia a detta richiesta di rimborso prima di effettuare la compensazione prima di effettuare la compensazione. Non si applicano inoltre le liquidazioni, rettifiche d'ufficio e riscossioni per il periodo di imposta considerato.

L'articolo 3 fa salvo il diritto, per coloro che non intendono avvalersi della compensazione ILOR, di chiedere il rimborso del tributo versato al comune entro un termine definito. La norma appare necessaria per salvaguardare il diritto al rimborso di quei contribuenti quali i professionisti e i lavora-

tori autonomi, che non sono assoggettati all'ILOR.

Al fine di tener in debito conto le esigenze di cassa dei comuni viene stabilito che la liquidazione del rimborso avrà luogo entro sessanta giorni dal versamento da parte del Ministero dell'interno della prima rata delle somme traserite ai comuni in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, in materia di finanza locale.

L'imputazione dell'ammontare dei rimborsi risultante dalle richieste sarà effettua-

ta dal comune nel bilancio preventivo dell'anno successivo alla scadenza prevista per la presentazione dei ricorsi. È inoltre prescritta la trasmissione al Ministero delle finanze, ad opera del comune, dell'elenco dei contribuenti che abbiano chiesto il rimborso quale risulta allegato al bilancio preventivo divenuto esecutivo.

L'articolo 4 prevede le sanzioni pecuniarie a carico di chi ometta o ritardi la comunicazione al comune della rinuncia alle richieste di rimborso presentato in passato, nel caso in cui si avvalga della facoltà di detrazione dall'ILOR.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai contribuenti, che abbiano effettuato versamenti a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professione (ICIAP), ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è consentita la detrazione delle somme versate dall'impor- to relativo alla imposta locale sui redditi (ILOR).

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata relativamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per periodi di imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

3. Per avvalersi della facoltà di cui al comma 1 il contribuente deve allegare alla dichiarazione dei redditi copia autenticata della ricevuta del versamento effettuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 2.

1. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1 e che abbiano già avanzato richiesta di rimborso, devono comunicare al comune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia alla richiesta di rimborso, prima della effettuazione della compensazione, anche se parziale. Essi devono inoltre allegare copia della rinuncia medesima alla dichiarazione dei redditi.

2. La rinuncia alla richiesta di rimborso di cui al comma 1 estingue i procedimenti in corso relativamente al periodo di impo-

sta inerente all'anno 1989. Non si procede all'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è abrogato.

Art. 3.

1. I contribuenti che non intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1 possono chiedere il rimborso del tributo versato al Comune entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presnete legge.

2. Il Comune procede alla liquidazione del rimborso entro sessanta giorni dal versamento da parte del Ministero dell'interno delle somme trasferite ai comuni.

3. A tale scopo l'amministrazione comunale imputerà nel bilancio preventivo dell'anno successivo alla scadenza di cui al primo comma l'ammontare del rimborso, iscrivendolo in apposito capitolo di spesa di partite di giro e in apposito capitolo di entrata al titolo II, categoria 1 (entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato).

4. L'elenco dei contribuenti richiedenti il rimborso ai sensi del presente articolo dovrà essere allegato alla copia del bilancio preventivo, divenuto esecutivo per la trasmissione al Ministero delle finanze.

5. L'erogazione dell'importo al Comune avviene utilizzando i fondi riservati allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

Art. 4.

1. Ai contribuenti che omettano o effettuino in ritardo la comunicazione di cui al

primo comma dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria pari alla metà della somma richiesta a titolo di rimborso.

2. Ai contribuenti ai quali sia stato liquidato il rimborso ai sensi dell'articolo 3, e che si siano avvalsi contemporaneamente della facoltà di detrazione ai sensi dell'articolo 2, si applica la pena pecuniaria pari a due volte la somma richiesta a rimborso.